



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **29 LUG. 2019** Deliberazione N. **450**.....

L'anno il giorno del mese di **29 LUG. 2019**.....

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Dott. Marco MARSILIO**.....

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario **Daniela Valenza**.....

OGGETTO

Linee negoziali e sottoscrizione accordi negoziali: approvazione tetti di spesa e schema di contratto 2019. Determinazioni per la remunerazione delle prestazioni erogate dalla rete dei Laboratori Privati Accreditati

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*);

VISTA la L.R. 32/2007 del 31 luglio 2007 (*Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*) e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 17, comma 1, lett a) del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.111, il quale prevede che le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati;

VISTA la D.G.R. n. 644 del 20.10.2016 (*Preso d'atto della cessazione dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad Acta ed al suo sub Commissario, rispettivamente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, e passaggio alla gestione ordinaria regionale*) ed in

particolare il punto 2 del deliberato che stabilisce che, dalla data di cessazione del commissariamento, la Regione Abruzzo rientri nell'esercizio delle funzioni precedentemente ricomprese nel mandato commissariale nel rispetto della cornice normativa vigente in materia sanitaria e in materia di Piani di rientro dai deficit sanitari;

CONSIDERATO che condizione necessaria per l'esercizio del potere di fissazione dei tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie dagli erogatori privati accreditati è la concreta individuazione delle somme che la Regione ha a disposizione per tali finalità;

RICHIAMATA la nota Prot. n. RA 347364/18 del 11.12.2018 "*Tetti di spesa provvisori per i contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati anno 2019. Comunicazioni*" del Servizio DPF012;

RICHIAMATA altresì la DGR n. 913 del 28 novembre 2018 (Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie regionali per il triennio 2019-2021), che ha confermato la sostanziale continuità con la programmazione del Piano di Riqualificazione 2016-2018, a garanzia del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e a norme invariate;

RICHIAMATA la DGR n. 278 del 27.04.2018 con la quale sono stati definiti i tetti di spesa e lo schema di contratto per l'acquisto di prestazioni erogate dalla rete laboratoristica per il biennio 2017-2018;

CONSIDERATO che con nota Prot. n. RA/0113878/18 del 19.04.2018, il Componente la Giunta preposto alla Programmazione Sanitaria, ha richiesto all'ASR Abruzzo di costituire un Gruppo di lavoro, con l'intento di valutare gli atti di programmazione regionale per le prestazioni di diagnostica di laboratorio (DCA 11/2011 e ss. mm. e ii. e DGR n. 417/2017), in relazione alla densità di popolazione, alla distribuzione territoriale dei soggetti, pubblici e privati, nonché ad altri aspetti legati all'accreditamento e alla capillare distribuzione dei punti prelievo sul territorio regionale;

PRESO ATTO dell'interruzione dei lavori del tavolo tecnico coordinato dalla ASR per l'aggiornamento della disciplina sulla specifica materia, comunicata dall'ASR Abruzzo con nota Prot. n. 149019 del 20.05.2019;

RILEVATO che pertanto permangono le medesime condizioni delineate nella contrattazione 2017-2018 – DGR n. 278/2018 e successive mm. e ii, che hanno determinato il differimento dell'operatività delle soglie di produzione e relativi procedimenti di verifica;

RITENUTO di confermare, per il 2019, l'Allegato 1 della DGR n. 278 del 27.04.2018 - tetti di spesa ed elenco strutture, salvo eventuale diverso aggiornamento - prevedendo sin d'ora l'approfondimento degli aspetti evidenziati dal Ministero della Salute - circolare del 16 aprile 2015 - "Riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio nel Servizio sanitario nazionale" - e di altri aspetti ritenuti eventualmente rilevanti, per il miglioramento e la possibile integrazione delle disposizioni vigenti in materia – DCA 11/2011 e ss.mm. e ii. - LR. 32/2007 e ss.mm. e ii.;

STABILITO che le risultanze del procedimento di cui al punto precedente troveranno declinazione nella contrattazione 2020-2021, con conseguente differimento nell'operatività delle soglie di produzione, che pertanto non avranno effetto sulla contrattazione della corrente annualità;

CONFERMATO pertanto che il tetto di spesa massimo per l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati per Laboratori di Analisi, annualità 2019, è pari ad € 5.142.850,00;

STABILITO che la sottoscrizione degli accordi negoziali, annualità 2019, sarà possibile per le strutture di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, solo previa verifica sulla persistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione e accreditamento;



RICHIAMATA la DGR n. 417/2017 "Fabbisogno autorizzatorio di assistenza specialistica ambulatoriale – Regione Abruzzo. Approvazione documento tecnico e ulteriori disposizioni" che, nel definire il nuovo fabbisogno autorizzatorio regionale di assistenza specialistica ambulatoriale, valuta soddisfatta dalle strutture attualmente accreditate la domanda di assistenza ad oggi programmata a carico del FSR, nel rispetto del Piano di Riquilibrato del SSR – DCA 55/2016 confermato dalla DGR 505/2016 e nei limiti dei tetti di spesa ivi programmati;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*. Pubblicato nella GU Serie Generale n.65 del 18-3-2017 - Suppl. Ordinario n.15) ed in particolare l'Art. 64 comma 2, che prevede che "Le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 22 luglio 1996, recante «Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe» e il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante «Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale»";

CONSIDERATO che ad oggi non risulta intervenuta alcuna modifica del quadro normativo su evidenziato, secondo quanto disposto dall'art. 64, comma 2, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;

RITENUTO di definire un modello contrattuale da sottoscrivere tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli erogatori privati oggetto del presente atto;

PRECISATO che le strutture private devono garantire la continuità assistenziale anche nell'ultimo trimestre evitando l'erosione anticipata del budget;

VISTO l'allegato schema di contratto, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli erogatori privati, per l'anno 2019, e altresì gli Allegati 2A, 3A e 3B;

VISTO il Decreto Commissariale n. 12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto "Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18.10.2012";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 45/2013 del 12.06.2013 avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni ai Decreti del Commissario ad acta n. 12/2013 del 20.02.2013 "Approvazione Nomenclatore Tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale – D.M. 18.10.2012" e n. 13/2013 del 20.02.2013 "Approvazione del Tariffario Regionale per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - D.M. 18.10.2012";

STABILITO che la sottoscrizione in forma digitale dei contratti 2019 avverrà sequenzialmente con l'inoltro degli stessi:

- ai DDGG che sottoscriveranno, all'esito delle verifiche di competenza circa eventuali obblighi di emissione di nota di credito per extrabudget 2018 e di ogni altra verifica e adempimento di competenza;
- alle strutture private accreditate ammesse alla contrattazione 2019;
- al Presidente della Giunta Regionale che perfezionerà il procedimento con l'apposizione della propria firma;

RICHIAMATO l'art. 8, comma 4 della L.R. 31.07.2007 n°32, così come modificata ed integrata dalla L.R. 12/2016, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 "Tetti di spesa" e 2 "Schema di contratto" viene notificato – a mezzo pec – a ciascun erogatore privato;

STABILITO che ciascuna struttura ammessa alla negoziazione potrà inviare entro il termine di gg. 7 dalla notifica del presente provvedimento osservazioni in ordine all'instaurando rapporto; in tal caso gli Uffici competenti provvederanno al relativo riscontro in tempo utile;

RITENUTO di fissare in gg. 7 dalla notifica dei contratti in formato digitale il termine ultimo per la sottoscrizione da parte dei Direttori Generali e di altrettanti gg. 7 dalla notifica dei contratti per la sottoscrizione digitale da parte delle strutture private ammesse alla contrattazione 2019;

EVIDENZIATO che, la mancanza di una valida e incondizionata accettazione della clausola di salvaguardia da parte dell'erogatore fa venir meno il suo interesse alla conclusione dell'accordo e, permanendo le riserve manifestate in sede di sottoscrizione del contratto queste "devono intendersi come non apposte ovvero *tamquam non essent*";

CONFERMATA l'efficacia e validità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 20 dello schema di accordo negoziale, in adesione alle richieste dei Dicasteri affiancanti per esigenze di programmazione finanziaria – Verbale del 21.11.2013;

VISTE le disposizioni nazionali e regionali di settore in materia di fatturazione elettronica ed in particolare il Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244) e la Determinazione dirigenziale DPF012/14 del 31/03/2016;

RIBADITO che la Regione Abruzzo, in quanto in Piano di Rientro, non dispone di risorse aggiuntive da destinare al finanziamento di eventuali prestazioni extrabudget, considerate in ogni caso inesigibili;

CONSIDERATO che i tetti stabiliti nell'Allegato 1 costituiscono il limite massimo di spesa invalicabile che la Regione Abruzzo mette a disposizione con il presente provvedimento per la copertura di contratti per gli erogatori privati nel 2019 ed il cui rispetto è quindi condizione per l'esistenza e validità del contratto;

PRECISATO che eventuali ulteriori accordi aventi il medesimo oggetto, stipulati dalle Aziende sanitarie con gli erogatori di cui all'Allegato 1 non trovano copertura nel presente atto;

VISTO l'art.8 quater, comma 8, del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii., in conformità al quale le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, attraverso gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario regionale un volume di attività comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione regionale, in ogni caso sempre nei limiti dei tetti di spesa programmati;

PRECISATO, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, che non potranno essere da questi erogate a nessun titolo prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale dalla data della mancata stipula del suddetto accordo contrattuale e che – contestualmente – verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per effetto dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.lgs. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;

RICHIAMATO l'art.7, comma 4, lett. c) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private) e ss. mm. e ii.;



RILEVATO che l'art.7, comma 4, lett. d) della LR 32 del 31.7.2007 come modificata dalla L.R. n.12/2016 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 luglio 2007, n.32 Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e successive modifiche ed integrazioni) che prevede la revoca dell'accREDITAMENTO nel caso di inadempimento grave degli obblighi contrattuali;

PRECISATO che nei confronti degli erogatori privati che non provvederanno a sottoscrivere il contratto offerto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento, con gli allegati, viene notificato, a ciascun erogatore privato, a mezzo posta elettronica certificata, unitamente alla proposta di contratto in formato pdf/a per la sottoscrizione con modalità elettronica;

RILEVATO che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di ultimare in tempi rapidi la definizione delle negoziazioni con le strutture private provvisoriamente accreditate di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;

PRECISATO che dal presente atto non derivano oneri di spesa per il bilancio regionale essendo la stessa a carico del FSR;

VISTA la L.R. 14/09/1999 n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo);

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE
D E L I B E R A

*per le motivazioni specificate in premessa,
che qui si intendono integralmente trascritte e approvate*

1. **di confermare**, per il 2019, l'Allegato 1 della DGR n. 278 del 27.04.2018 - tetti di spesa ed elenco strutture, salvo eventuale diverso aggiornamento - prevedendo sin d'ora l'approfondimento degli aspetti evidenziati dal Ministero della Salute - circolare del 16 aprile 2015 - "Riorganizzazione dei servizi di medicina di laboratorio nel Servizio sanitario nazionale" - e di altri aspetti ritenuti eventualmente rilevanti, per il miglioramento e la possibile integrazione delle disposizioni vigenti in materia - DCA 11/2011 e ss.mm. e ii. - LR. 32/2007 e ss.mm. e ii.;
2. **di stabilire** che le risultanze del procedimento di cui al punto precedente troveranno declinazione nella contrattazione 2020-2021, con conseguente differimento nell'operatività delle soglie di produzione, che pertanto non avranno effetto sulla contrattazione della corrente annualità;
3. **di confermare** pertanto che il tetto di spesa massimo per l'acquisto di prestazioni da erogatori privati accreditati per Laboratori di Analisi, annualità 2019 è pari ad € 5.142.850,00;
4. **di stabilire** che la sottoscrizione degli accordi negoziali, annualità 2019, sarà possibile per le strutture di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, solo previa verifica sulla persistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di autorizzazione e accreditamento;
5. **di approvare** l'allegato schema di contratto negoziale, Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, che sarà sottoscritto tra la Regione Abruzzo, le AA.SS.LL. e gli erogatori privati accreditati per Laboratorio Analisi per le prestazioni rese nel 2019, sia a pazienti regionali che extraregionali e altresì gli Allegati 2A, 3A e 3B;



6. di notificare il presente provvedimento, unitamente agli allegati 1 "Tetti di spesa" e 2 "Schema di contratto" – a mezzo pec – a ciascun erogatore privato;
7. di stabilire che la sottoscrizione in forma digitale dei contratti 2019 avverrà sequenzialmente con l'inoltro degli stessi:
 - ai DDGG che sottoscriveranno, all'esito delle verifiche e adempimenti di competenza;
 - alle Strutture private accreditate ammesse alla contrattazione 2019;
 - al Presidente della Giunta Regionale che perfezionerà il procedimento con l'apposizione della propria firma;
8. di stabilire che ciascuna struttura ammessa alla negoziazione potrà inviare entro il termine di gg. 7 dalla notifica del presente provvedimento osservazioni in ordine all'instaurando rapporto; in tal caso gli Uffici competenti provvederanno al relativo riscontro in tempo utile;
9. di fissare in gg. 7 dalla notifica dei contratti in formato digitale il termine ultimo per la sottoscrizione da parte dei Direttori Generali e di altrettanti gg. 7 dalla notifica dei contratti per la sottoscrizione digitale da parte delle strutture private ammesse alla contrattazione 2019;
10. di dare atto che, con riferimento agli erogatori privati non intenzionati a sottoscrivere il contratto proposto, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
11. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, come previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico;
12. di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e, secondo le modalità indicate in narrativa, alle strutture private interessate e che sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] DELE : " 3A e 3B "

N° 1 POSTILLA APPROVATA DALLA GIUNTA REGIONALE

LA SEGRETARIA DELLA GIUNTA

Daniela Valenza

mento per la Salute



DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

SERVIZIO: Contratti erogatori privati

UFFICIO: Contratti e tetti erogatori privati della rete territoriale riabilitativa ex art.26, protesica, termale e specialistica ambulatoriale

L' Estensore

Dott.ssa Maddalena TABASSO

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Maddalena TABASSO

(firma)

Il Dirigente del Servizio

VACANTE

(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Angelo MURAGLIA

(firma)

Il Componente la Giunta


Dott.ssa Nicoletta VERI'

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

(firma)




Il Presidente della Giunta

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

(firma)

LABORATORI DI ANALISI		Tetto annuale struttura operativa		Tetto 2019	
Denominazione		ASL			
1	CONSORZIO A.T.I. BIOANALISI				
	a.	BIOANALISI Srl	2	255.763	
	b.	GRAM S.a.s.		166.553	
	c.	LABORATORIO ANALISI BIOLOGICHE S.r.l.	2	36.314	
2	CONSORZIO ATQ			1.035.060	
	a.	ALFA S.n.c.	3	29.489	
	b.	ALHENA S.a.s.	3	76.564	
	c.	ARS MEDICA S.a.s	3	86.250	
	d.	BIOTEST S.n.c.	3	70.660	
	e.	CARBONI S.r.l.	3	64.244	
	f.	DI IORIO MARIO & C. S.r.l.	3	27.104	
	g.	DI PERNA S.a.s.	2	37.658	
	h.	DOVIM S.a.s.	3	64.555	
	i.	IGEA di Di Pietro Rossella e C. S.n.c.	3	45.968	
	l.	IGEA S.a.s. di F. Ciamarone & C.	3	20.498	
	m.	MARCHEGIANI S.n.c.	3	69.128	
	n.	Dr.ssa Maria Eleonora RUTOLO S.r.l.	3	86.156	
	o.	S. ANTONIO di Anna D'Annunzio S.n.c.	3	49.539	
	p.	S. CAMILLO S.a.s.	3	124.010	
	q.	SANTA LUCIA S.n.c.	3	50.282	
	r.	FLEMING S.r.l.	2	48.509	
s.	G. MENDEL S.r.l.	2	84.446		
3	CONSORZIO BIOFLEMAN			96.406	
	a.	BIOMETRON S.a.s	1	68.046	
	b.	FLEMING S.r.l.	1	28.360	
	c.	Lab. Analisi ANALITICA Sas	1		
4	CONSORZIO GRADAN			339.574	
	a.	FRENTANO S.n.c.	2	97.306	
	b.	MANTOUX S.n.c.	2	242.268	
5	CONSORZIO TERAMO 1			346.429	
	a.	FLEMING S.a.s.	4	155.139	
	b.	ITALIA S.r.l.	4	191.290	
6	CONSORZIO VALLE PELIGNA - VALLE DEL SANGRO			681.517	
	a.	BIOCONTROL S.n.c.	1	181.916	
	b.	CARRESE S.n.c.	1	57.931	
	c.	IGEA S.r.l.	1	100.477	
	d.	ALTO SANGRO S.a.s.	2	231.640	
	e.	CMAV S.r.l.	2	109.553	
7	BELLUZZI del Dr. L. Di Muzio e C. S.n.c.		2	21.581	21.581
8	BIOS del Dr. Zappacosta Paride, Roberto Luciani & C. S.a.s.		2	103.616	103.616
9	CENTRO MEDICO di Cervone Eliana & C. S.n.c.		2	9.857	9.857
10	CLINI.LAB S.r.l.		4	212.456	212.456
11	CLINITEST S.r.l.		3	51.611	51.611
12	DACE S.n.c.		2	117.556	117.556
13	DI ROCCO & TARQUINIO S.n.c.		2	48.988	48.988
14	Dr. Rolando COLLEVECCHIO & C. Snc (ex So.pre.ma. Srl)		3	23.833	23.833
15	EAHS Europe Adriatic Health Services Srl (ex Salus Pescara)		3	31.505	31.505
16	FANCI Prof. Dr. Urbano & C. S.a.s.		2	111.134	111.134
17	GALENO S.a.s.		2	102.106	102.106
19	HISTONIUM S.n.c.		2	178.900	178.900
20	IGEA S.r.l.		4	175.450	175.450
21	IULIUS S.r.l.		4	241.069	241.069
22	MATER DOMINI di ACETOSO M. & PECA P. Snc		2	81.642	81.642
23	PETRAGNANI S.n.c.		2	65.273	65.273
24	PRECI-LAB di Marcucci & C. S.n.c.		2	255.175	255.175
25	RIA S.n.c.		2	82.890	82.890
26	S. DAMIANO S.a.s.		3	36.470	36.470
27	SALUS S.a.s. di Flacco Anna Teresa		2	27.427	27.427
28	VAL VIBRATA S.r.l.		4	206.695	206.695
TOTALE				5.142.850	5.142.850



**SCHEMA ACCORDO CONTRATTUALE 2019
PROPOSTO ALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE – MEDICINA DI LABORATORIO**

TRA

- la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede con in L'Aquila, alla Via Leonardo da Vinci n.1, in persona del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo;
- le **Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:
 1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila, Via Saragat- Località Campo di Pile, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01792410662, P.I.01792410662;
 2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti, Via Martiri Lancianesi n.17/19, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.02307130696, P.I.02307130696;
 3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara, Via Renato Paolini n.47, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.01397530982, P.I.01397530982;
 4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo, Circonvallazione Ragusa n.1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, C.F.00115590671, P.I. 00115590671;

E

- il **Laboratorio** di **Analisi/Consorzio** _____
_____, P.IVA _____, con sede legale/residenza in _____,
_____ alla Via _____ n.____, in persona del suo legale
rappresentante pro-tempore, _____, il quale si dichiara
munito dei poteri necessari a contrarre il presente atto in nome e per conto del/dei **Laboratorio di
Analisi/Consorzio** _____
con sede operativa/ambulatorio/studio in _____ (di seguito "Erogatore")

PREMESSO

- che la D.G.R. n./2019 , avente ad oggetto *"Linee negoziali e sottoscrizione accordi negoziali: Approvazione tetti di spesa e schema di contratto 2019. Determinazioni per la remunerazione delle prestazioni erogate dalla rete dei Laboratori Privati Accreditati"* di cui il presente schema di contratto costituisce allegato e parte integrante e sostanziale, ha definito lo schema contrattuale e i tetti di spesa da proporre alle strutture di specialistica della medicina di laboratorio per l'ammissione alla contrattazione;
- che l'erogatore è accreditato in via definitiva o pre-definitiva all'esercizio di prestazioni sanitarie di medicina di laboratorio a carico del S.S.R.;
- che le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale sono state stabilite con Decreto Commissariale n. 12/2013 del 20/02/2013 avente ad oggetto *"Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012"*, così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n.45/2013 del 12/06/2013, avente ad oggetto: *"Modifiche e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n.12/2013 del 20/02/2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18/10/2012»"*;
- che con DCA n. 64 del 14.11.2012 e DGR n. 611 del 25.10.2017 sono stati approvati e confermati i protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni



- sanitarie erogate dalle strutture accreditate;
- che, la procedura di interlocuzione negoziale relativa alla contrattazione 2019 è stata conclusa - essendo stata la DGR n. ___/___ del ____, ritualmente notificata all'Erogatore e alle AA.SS.LL. e pertanto nulla osta alla sottoscrizione del presente contratto;
 - che per le finalità del presente contratto, l'Erogatore produce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 45-46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà, di cui all'elenco Allegato 2A al presente contratto, ovvero presenta l'attestazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. che non vi sono variazioni rispetto alla documentazione eventualmente già prodotta e che nulla è variato relativamente alla persistenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento;
 - che la sottoscrizione del presente contratto è sottoposta alla condizione risolutiva prevista dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, stante l'urgenza della sottoscrizione del presente contratto, come dichiarata e motivata nel provvedimento di cui il presente schema contrattuale costituisce parte integrante e sostanziale.

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1

Oggetto

1. Il presente contratto regola sotto il profilo sia giuridico che economico l'acquisto delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale da privato limitatamente alle seguenti tipologie: medicina di laboratorio nell'anno 2019.
2. Per l'anno 2019 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura privata l'erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale relative alla disciplina per la quale lo stesso risulta accreditato.
3. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
 - l'Erogatore si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all'art. 3;
 - la A.S.L. nel cui ambito territoriale l'Erogatore è ubicato, si obbliga a remunerarle, previa verifica del rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente.
4. Le prestazioni sono assicurate in favore degli utenti aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando la libera scelta, decidono di accedervi, nei limiti del budget annuo assegnato all'Erogatore.

Art. 2

Durata

1. Il presente accordo contrattuale regola le prestazioni rese a decorrere dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Art. 3

Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa

1. L'Erogatore si impegna a rendere, per l'anno 2019, le prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, incluse nei LEA vigenti al momento in cui la prestazione è resa e a carico del SSR, afferenti alle specialità accreditate, nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati con le specifiche di cui alla pianificazione definita con il Direttore Generale della Unità Sanitaria Locale ove è territorialmente ubicata l'Erogatore, ed accetta, come corrispettivo massimo annuale, il tetto di spesa complessivo di euro ___/___ per l'anno 2019 per l'acquisto di prestazioni in favore di pazienti regionali e extraregionali.
2. Il Direttore Generale della Unità Sanitaria Locale territorialmente competente ha l'obbligo:
 - nella pianificazione di cui al punto precedente di individuare in via prioritaria le prestazioni caratterizzate da elevati tempi di attesa;
 - di rendere tutte le prestazioni erogabili attraverso la prenotazione sul sistema CUP della ASL



3. *La produzione eccedente il tetto massimo annuale di spesa assegnato all'Erogatore di cui ai punti precedenti non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile.*
4. *Sono considerate rese al di fuori del contratto e si dichiarano fin da ora non coperte dal tetto di spesa e, quindi, non remunerabili e non esigibili, le prestazioni eseguite in misura superiore al 100% della capacità produttiva massima giornaliera.*

Art. 4

Condizioni di erogabilità delle prestazioni

1. Costituiscono norme di carattere generale, in materia di condizioni di erogabilità delle prestazioni e come tali trovano applicazione nell'ambito del presente rapporto negoziale:
 - a. il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (LEA);
 - b. il D.Lgs.n. 502/92, ss.mm.ii., il D.P.R. 14 gennaio 1997 e la L.R. 31 luglio 2007 n. 32 e ss.mm.ii.;
 - c. le disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2014-2016 ;
 - d. il D.Lgs. n. 81/2008,
 - e. il D.Lgs. n. 81/2015 per quanto applicabile;
 - f. il valore del tetto di spesa di cui all'art.3.
2. L'Erogatore dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento.
3. L'Erogatore dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e/o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

Art. 5

Criteri di ripartizione della spesa preventivata

1. A garanzia della previsione di spesa e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento, anche nei mesi conclusivi dell'anno, le parti convengono che il tetto annuale di spesa, di cui all'art.3 dell'accordo, è frazionato in mensilità con una oscillabilità non superiore al 20% del tetto mensile, nei limiti della capacità produttiva massima delle prestazioni accreditate, a condizione che ciò non comporti l'erosione anticipata del tetto massimo annuale assegnato;

Art. 6

Modalità di erogazione delle prestazioni

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata:
 - alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dalle norme nazionali ed in particolare dal D.M. 17.03.2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 e dal D.M. 02.11.2011, D.L. n. 179 del 18.10.2012 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221 oltre che dalle disposizioni regionali in materia, con l'onere di segnalare alla USL eventuali anomalie e/o irregolarità;
 - alla prenotazione attraverso il Sistema CUP Aziendale resa possibile dalla ASL ai sensi dell'art 3 c. 2;
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni l'Erogatore è tenuto a verificare, preliminarmente, la regolarità della richiesta nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo.
4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che l'Erogatore si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.



Art. 7

Obblighi dell'Erogatore

1. L'Erogatore ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di *privacy*, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun assistito.
2. Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino necessarie per l'alimentazione e l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 8

Ulteriori obblighi dell'Erogatore

1. L'Erogatore ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di *privacy*, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun assistito.
2. Le operazioni sui dati personali e sanitari del cittadino necessarie per l'alimentazione e l'utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico rientrano tra i trattamenti di dati sensibili effettuati mediante strumenti elettronici in coerenza con le misure di sicurezza espressamente previste nel D.Lgs. n. 196/2003.
3. L'Erogatore si impegna:
 - a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
 - ad adottare strumenti di formazione e comunicazione ai cittadini/carta dei servizi, di rilevazione/valutazione della qualità percepita da utenti/cittadini;
 - a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
 - ad adempiere agli obblighi previsti dall'art 3 comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014 sui dati da inviare al sistema Tessera Sanitaria ai fini fiscali;
 - a rispettare l'obbligo di dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale ai sensi dell' art 27 comma 1-bis D.L. n. 90 del 24.06.2014 convertito nella Legge n. 114 del 11.08.2014;
 - a trasmettere al CUP Aziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali e regionali;
 - ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico attraverso la predisposizione di soluzioni telematiche tese alla trasmissione, che garantiscano la corretta gestione del consenso informato, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici riguardanti l'assistito;
 - a pubblicare sul sito web in apposita area dedicata dei tempi previsti e di quelli medi effettivi per ciascuna tipologia di prestazione erogata o, in assenza di sito web autonomo, a concordare con la ASL territorialmente competente le modalità per la pubblicazione nel sito aziendale della stessa, nell'apposita sezione denominata «Liste di attesa», dei richiamati tempi in attuazione dell' art. 41, c. 6, D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 del 05.04.2013);
 - a garantire, unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli artt. 10 e 12 (entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento) e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., l'invio, mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicato l'Erogatore, delle informazioni di seguito dettagliate:
 - a. impegnativa di richiesta della prestazione;
 - b. trasmissione mensile del prospetto giornaliero del numero delle prestazioni effettuate con oneri a carico del S.S.N., suddivise in relazione alle branche specialistiche;



c. avvenuta prenotazione attraverso il CUP Aziendale.

Art. 9

Personale dell'Erogatore e requisiti di compatibilità

1. L'Erogatore si impegna a rendere le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente.
2. L'Erogatore garantisce l'impiego, anche per le attività di consulenza, di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi della Legge 23.12.1996 n. 662 e dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della Legge n. 662/1996.
4. L'Erogatore si impegna a comunicare alla ASL di pertinenza oltre che al Servizio Ispettivo e Controllo Qualità del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apposito elenco della propria dotazione organica controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali successive variazioni e a provvedere con la stessa modalità ad eventuali aggiornamenti trimestrali. L'elenco di cui al paragrafo precedente deve essere validato dal personale del competente Dipartimento di Prevenzione ed essere comprensivo anche del personale operante con forme di contratto di lavoro flessibile e del personale operante in regime libero professionale per il quale l'Erogatore dovrà specificare, salvo gli ulteriori obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81/2015: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. L'Erogatore si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dall'Erogatore nell'elenco di cui al quarto comma del presente articolo.

Art. 10

Obblighi informativi dell'Erogatore

1. L'Erogatore fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (File "C") relativo alle prestazioni di assistenza di specialistica ambulatoriale, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali – **Allegato 3A**.
2. Il file "C" costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, secondo lo schema di cui all'**Allegato 3B**, l'Erogatore specifica anche le seguenti informazioni indicate in fattura:
 - il valore dell'importo del fatturato lordo
 - Il numero della fattura
 - La data di emissione della fattura
 - L'importo c.d. "Netto a pagare" (Lordo – ticket – c.d. quota fissa)
5. L'Erogatore si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli obblighi informativi istituzionali stabiliti dalle normative ministeriali e regionali ed, in particolare:
 - Flussi NSIS, modelli STS11, STS14 (per gli Erogatori privati dotati di apparecchiature), STS 21.
 - Flussi ex art. 50 del Decreto-Legge n. 269 del 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, in legge n. 326 del 24 novembre 2003 e, obbligatoriamente, con particolare riferimento all'inserimento delle informazioni rilevabili dalle prescrizioni mediche e traducibili nei flussi di interesse specificatamente per i campi relativi a Data di prenotazione, a Data di erogazione della prestazione, a Tipo accesso, a Classi di priorità, a Garanzia dei tempi massimi.



6. L'Erogatore ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui ai precedenti articoli.
8. L'A.S.L., al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti alle corrispondenti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

Art. 11

Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L. potranno in qualunque momento verificare l'accessibilità, l'appropriatezza clinica ed organizzativa, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dall'Erogatore privato che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico/funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dal Decreto commissariale n. 64 del 14.11.2012.
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile. La Regione e le AASSLL, in relazione a particolari criticità segnalate dal NOC competente, potranno disporre ulteriori e mirati controlli incrementando il campione oggetto di verifica.
3. La A.S.L. competente territorialmente è tenuta a verificare che le prestazioni erogate risultino prenotate attraverso il Sistema CUP Aziendale. L'applicazione della presente disposizione e di quelle precedenti relative alla prenotazione tramite sistema CUP è subordinata alle modalità di attuazione messe in atto dalla ASL di riferimento.
4. La A.S.L. è inoltre tenuta a verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'art. 12, secondo le modalità previste dall'art. 14.
5. I controlli presso gli Erogatori sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali ed in particolare dal Decreto commissariale n. 64/2012. È comunque in facoltà della Regione Abruzzo e della ASL di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di forme di cooperazione interistituzionale con i soggetti preposti ad attività di controllo e prevenzione per la tutela della salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui all'ottavo comma, fermo restando il termine previsto dall'art. 13, comma 3, del presente accordo contrattuale.
7. L'Erogatore si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge alla presenza di rappresentanti dell'Erogatore e di esso è redatto apposito e dettagliato processo verbale nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.. Resta salva la facoltà per l'Erogatore di trasmettere alla ASL e per conoscenza al competente Servizio "Attività Ispettiva e Controllo Qualità" del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apposite controdeduzioni entro e non oltre i successivi dieci giorni dalla consegna del predetto verbale. Entro 10 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni formulate dall'Erogatore, la ASL competente comunica all'Erogatore stessa l'esito definitivo della verifica assegnando un termine non superiore a dieci giorni per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali la ASL adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17 del presente accordo contrattuale. Con successive linee guida saranno adottate specifiche disposizioni per quanto concerne i procedimenti di verifica di particolare complessità.
9. L'esito della verifica deve indicare il valore in denaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime.
10. La ASL è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al File "C", secondo lo schema di cui all'Allegato 3B del



presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore dell'Erogatore privato e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.

11. Resta ferma la responsabilità dell'Erogatore per inadempienze relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

Art. 12

Modalità di fatturazione

1. L'Erogatore si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia e trasmette contestualmente alla A.S.L. di competenza territoriale e a mezzo pec all'Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.), la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto in particolare dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.
2. La fattura è trasmessa contestualmente alla A.S.L. territorialmente competente e all'A.S.R. Abruzzo (alla quale va inviato altresì un riepilogo secondo il prospetto di cui all'**Allegato 3B** entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento).
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. La fattura deve essere conforme alle disposizioni regionali di cui alla determinazione n. DPF012/14 del 31.03.2016 recante "Monitoraggio della spesa sanitaria. Il sistema di contabilizzazione e fatturazione elettronica per l'acquisto di prestazioni da privati accreditati per la specialistica ambulatoriale, le branche a visita, le cure termali e le prestazioni ospedaliere in regime ambulatoriale. Documento trasmesso dall'Agenzia Sanitaria Regionale."
5. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica.
6. La A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto ed in particolare a quelle previste in questo articolo e negli artt. 10 e 11.
7. Prima delle liquidazioni la ASL richiede all'Enpam, salvo che non sia presente nella struttura personale soggetto alla relativa tutela previdenziale, il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art 1 comma 39 L. n. 243/2004 e verifica la regolarità del DURC e, in caso di irregolarità per definitivo accertamento di violazioni contributive, la stessa provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione anche alla Regione. Il "definitivo accertamento" delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

Art. 13

Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'articolo precedente, avviene ai sensi del D.Lgs. 9.10.2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, entro 60 (*sessanta*) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'ASL di competenza.
2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari all' 85% (*ottantacinqueper cento*) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 non comprensivo dell'oscillabilità entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura.
3. La A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto dal presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede all'Erogatore privato nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione. La nota di credito verrà decurtata sulla liquidazione immediatamente successiva alla



data di ricezione della stessa.

5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, se reiterata costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 17. Costituisce altresì grave inadempimento e causa di risoluzione del presente accordo contrattuale, previa formale diffida ai sensi dell'art. 17 la mancata emissione reiterata di nota di credito a storno totale dell'eventuale eccedenza di produzione rispetto al budget assegnato.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto all'Erogatore ecceda, nel bimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al bimestre successivo, in costanza di rapporto. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., nei limiti del tetto di spesa sottoscritto, che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, *ex se*, pretesa di corrispettivo.
7. La A.S.L., anche in ottemperanza alle disposizioni regionali in materia, può sospendere i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, dandone tempestiva comunicazione entro e non oltre quindici giorni dalla verifica documentata di oggettive condizioni ostative alla liquidazione al Dipartimento regionale salute e welfare, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
8. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati sull'attività erogata dall'Erogatore in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
9. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura/nota contabile.

Art. 14 Tariffe

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le modalità vigenti al momento in cui la prestazione è resa. Fino all'adozione dei nuovi tariffari le tariffe sono quelle previste dal Decreto Commissariale n. 12/2013 del 20.02.2013 avente ad oggetto "Approvazione *Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18.10.2012*", così come modificato ed integrato dal decreto commissariale n. 45/2013 del 12.06.2013, avente ad oggetto: "*Modifiche e integrazioni ai decreti del Commissario ad acta n. 12/2013 del 20.02.2013 «Approvazione Nomenclatore Tariffario Regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. D.M. 18.10.2012»*";
2. Le parti concordano che, in caso di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lett. e-bis, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii..
3. Le parti convengono che gli importi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e della c.d. quota fissa per ricetta, (*ed eventuali maggiorazioni di dette quote*), sono incassati dall'Erogatore a titolo di anticipazione e la A.S.L. ne tiene conto all'atto del pagamento degli acconti mensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dall'Erogatore privato a titolo di anticipazione e l'85% del fatturato lordo. Le parti stabiliscono che l'eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget annuale assegnato e verranno appresi dall'Erogatore a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.

Art. 15 Cessione dei crediti

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione



del presente accordo contrattuale all'Azienda USL competente territorialmente.

2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta ricezione – avvenuta a seguito di raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale e attestata dalla acquisizione del relativo atto di notifica al protocollo – da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi degli artt. 13 e 14 del presente accordo contrattuale.
3. L'accettazione espressa da parte della Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo di cui al secondo comma è comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o trasmissione mediante posta elettronica certificata) presso il domicilio indicato nel presente accordo contrattuale. Analoga modalità di comunicazione è prevista per il diniego espresso.
4. L'Azienda USL di pertinenza e della Regione Abruzzo possono opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente accordo contrattuale.
5. Restano fermi e impregiudicati gli eventuali ulteriori adempimenti connessi al presente accordo contrattuale.
6. In conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
7. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo e, in conseguenza di quanto sopra, l'Erogatore si impegna a mantenere indenne l'Azienda USL e la Regione Abruzzo per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 16

Incedibilità del contratto

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.

Art. 17

Risoluzione del contratto

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dall'accordo contrattuale e dalla normativa ad esso applicabile costituiscono grave inadempimento del presente accordo contrattuale:
 - a) l'accertata falsità di dichiarazioni rese dall'Erogatore ai fini della stipulazione e della esecuzione del presente accordo contrattuale;
 - b) l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 12 e 13 del presente accordo contrattuale;
 - c) la reiterata inottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10 del presente accordo contrattuale;
 - d) l'inosservanza di quanto previsto dall'art. 15 del presente accordo contrattuale in materia di cessione dei crediti;
 - e) la cessione del presente accordo contrattuale in violazione di quanto espressamente previsto dall'art. 16;
 - f) l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
 - g) l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e all'art. 8 del presente accordo contrattuale;
 - h) la reiterata mancata emissione della nota di credito di cui all'art. 13 del presente accordo contrattuale;
 - i) l'inosservanza di quanto previsto dall'art. 6 del presente accordo contrattuale;
 - j) il diniego definitivo e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento in corso di rapporto contrattuale;
 - k) la ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni indicati nel



presente accordo contrattuale;

- l) l'impedimento al controllo esercitato dalla Azienda USL di pertinenza e dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 11 del presente accordo contrattuale;
- m) l'esistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante per reati contro la Pubblica Amministrazione.

Ai fini della reiterazione le misure di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal terzo episodio di violazione formalmente contestato dalla ASL. In caso di grave inadempimento l'Azienda USL di competenza ne fa contestazione in forma scritta all'Erogatore ai sensi della L. n. 241/1990. Concluso il procedimento che ha accertato la effettiva sussistenza del grave inadempimento, anche a seguito dell'interlocuzione con l'Erogatore, la ASL ne formalizza gli esiti dandone comunicazione alla Regione che provvede in conformità all'art. 7 comma 4 lett. d) L.R. n. 32/2007 come modificato dalla L.R. n. 12/2016.

2. La sospensione o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento determina in ogni caso l'automatica sospensione e risoluzione degli effetti del presente accordo contrattuale.
3. Fermo quanto sopra, in caso di sussistenza di cause di divieto, decadenza, o sospensione previste dall'art. 67, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. codice antimafia), il contratto è risolto *ipso iure* senza concessione di termini per dedurre.
4. Resta fermo, in ogni caso, il diritto della Regione Abruzzo e dell'Azienda USL competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento dell'Erogatore.
5. Resta inteso che, in caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Erogatore si impegna a non accettare pazienti. Eventuali attività rese in violazione di tale divieto non possono essere oggetto di remunerazione a carico del Servizio Sanitario ad alcun titolo.

Art. 18

Responsabile dell'esecuzione dell'accordo contrattuale

1. L'Azienda USL provvede ad individuare il responsabile della esecuzione del presente accordo contrattuale, secondo il proprio assetto organizzativo interno e ne fornisce comunicazione alla Regione Abruzzo.

Art. 19

Controversie

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

Art. 20

Clausola di salvaguardia

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In considerazione dell'accettazione dei provvedimenti indicati al comma 1 (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Art. 21

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente accordo contrattuale trovano applicazione – in quanto compatibili – le disposizioni europee e nazionali in materia di appalti e concessioni di servizi, le norme finanziarie contabili e fiscali di carattere nazionale ad oggi vigenti e le ulteriori disposizioni regionali.



Art. 22
Registrazione

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Art.23
Elezione di domicilio

1. Le parti eleggono domicilio ad ogni effetto di legge e, segnatamente, per l'esecuzione del presente accordo contrattuale presso i rispettivi indirizzi in epigrafe emarginati.
- L'Erogatore elegge, altresì, il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
.....
 - la ASL 1 – Avezzano-Sulmona-L'Aquila elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
 - la ASL 2 – Lanciano-Vasto-Chieti elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
direzione.generale@pec.asl1abruzzo.it
 - la ASL 3 – Pescara elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
aslpescara@postecert.it
 - la ASL 4 – Teramo elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
aslteramo@raccomandata.eu
 - la Regione Abruzzo elegge il proprio domicilio informatico dichiarando di voler ricevere ogni comunicazione ai sensi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
dpf006@pec.regione.abruzzo.it

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente da:

- **per la Regione Abruzzo**
Il Presidente della Giunta Regionale
- **per l'Erogatore**
Il Rappresentante legale
- **per le Aziende Sanitarie Locali di:**
 1. **Avezzano, Sulmona, L'Aquila**
Il Direttore Generale
 2. **Lanciano, Vasto, Chieti**
Il Direttore Generale
 3. **Pescara**
Il Direttore Generale
 4. **Teramo**
Il Direttore Generale

Se e per quanto possa occorrere l'Erogatore approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,16,17 18,20

- **per l'Erogatore**
Il Rappresentante legale



DICHIARAZIONI DA PRESENTARE AI FINI DEL CONTRATTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'ISCRIZIONE IN PUBBLICI REGISTRI:

1. per i soggetti iscritti al Registro delle Imprese: certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio riportante l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure nonché i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere eventualmente acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/20
2. per i soggetti non iscritti al Registro delle Imprese: Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit: certificazione di iscrizione al R.E.A.
3. per gli specialisti che esercitano l'attività in forma individuale: certificazione di iscrizione all'Ordine dei medici .

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI CAUSE DI DIVIETO, DECADENZA O SOSPENSIONE PREVISTI DALL'ART. 67 DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA

1. per gli enti non iscritti al Registro delle Imprese (Fondazioni, Associazioni ed Enti no profit) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione;
2. per i soggetti iscritti al registro delle Imprese: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall'art. 67 della normativa antimafia, da parte di tutti i soggetti di cui all'art. 85, comma 1 e 2, può essere contenuta nella dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RELATIVA AI DATI DEI PROPRI FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETÀ

Per i soggetti iscritti al registro delle Imprese i cui contratti superino il valore indicato all'art. 83, lettera e) del D.Lgs. n. 159/2011 (attualmente pari a € 150.000,00), deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi degli articoli 84 e 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (come da ultimo modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218); a tale proposito i soggetti di cui ai commi 1) e 2), dell'art. 85 del citato codice antimafia rilasciano dichiarazione sostitutiva sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ai dati dei propri familiari conviventi di maggiore età;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI:

secondo le modalità di cui all'art. 9 L.12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'art. 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, rilasciata dal legale rappresentante della Erogatore;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO E DEI CARICHI PENDENTI

dei soggetti che hanno la rappresentanza legale della Erogatore.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GIÀ PREVISTO DAGLI ARTT.80 E 81 DEL DLGS 231/01 ss.mm.ii.**ATTESTAZIONE DA PARTE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE GESTORE**

-
1. della previsione nello statuto societario dell'obbligo di autocertificazione, da parte di ciascun socio persona fisica che, in ultima istanza, possieda le quote o le azioni, dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n.412/1991;
 2. dell'assenza di variazioni relativamente alla persistenza dei requisiti di autorizzazione e accreditamento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

ai sensi dell'art. 4, comma 7 L. n. 412/1991 del legale rappresentante, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei soggetti con poteri di gestione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ATTESTANTE

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta e che nessun procedimento relativo è avviato nei suoi confronti ;
2. di aver / non aver presentato domanda di concordato preventivo;
3. che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. codice antimafia) in capo al/ai soggetto/i che ha/hanno la rappresentanza legale dell'Erogatore.

